

I COMPONENTI L'IMPRESA FAMILIARE, I PICCOLI IMPRENDITORI, I LAVORATORI AUTONOMI

LORENZO FANTINI

SOMMARIO: 1. L'ampliamento del campo di applicazione soggettivo della normativa di salute e sicurezza sul lavoro rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994. – 2. Obblighi e facoltà dei componenti l'impresa familiare, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

1. L'ampliamento del campo di applicazione soggettivo della normativa di salute e sicurezza sul lavoro rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994.

Il decreto legislativo n. 626 del 1994 individuava i beneficiari della normativa di salute e sicurezza innanzitutto secondo la definizione fornita all'art. 2, comma 1, lett. a) ⁽¹⁾, di "lavoratore", nella sua qualità di parte di un rapporto di lavoro subordinato, anche se speciale, propriamente detto ⁽²⁾.

La definizione in esame corrispondeva, in tutta evidenza, ad una concezione superata dei contratti di lavoro ⁽³⁾ che, se poteva essere adeguata in

⁽¹⁾ Ove il "lavoratore" è individuato come: "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale".

⁽²⁾ Qualche Autore evidenziava sul punto come la limitazione del campo di applicazione soggettivo, che si determinava ponendo quale fattispecie tutelata in via principale il rapporto di lavoro subordinato, fosse in contrasto con la direttiva n. 391/1989 CEE che, all'art. 3, lettera a), definisce assai più genericamente come "lavoratore" destinatario delle norme protettiva "*qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici*", senza porre il requisito della subordinazione. Sempre secondo tale orientamento, l'impostazione adottata dal nostro legislatore, inoltre, contrasterebbe anche con il dettato costituzionale degli art. 32 e 41 – alla base del sistema prevenzionale nazionale – ma soprattutto con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione che vieta la differenziazione irragionevole del trattamento legislativo dei soggetti (P. ICHINO, *Il contratto di lavoro*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2003, 47).

⁽³⁾ Piuttosto diffusa negli anni immediatamente successivi al 1994 anche in sede di interpretazione. Così la circolare del Ministero del lavoro 20 dicembre 1996, n. 172, definiva l'ambito di applicazione soggettivo delle norme contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994 sottolineando come l'elemento cui il legislatore del 1994 faceva discendere l'obbligo di applicazione delle misure protettive fosse l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, cioè, di un'attività prestata in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare, di un datore di lavoro e dei collaboratori di questi da cui dipende il lavoratore. Sulla base di questo principio, che sarebbe stato desumibile dalla stessa disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo del decreto in parola, si concludeva nel senso della esclusione dall'ambito di applicazione della tutela prevenzionistica obbligatoria i lavoratori autonomi (artt. 2222 e ss. c. c.), i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale, gli associati in

tempi passati, quando il rapporto di lavoro subordinato costituiva la forma contrattuale prevalentemente utilizzata, risulta inadatta a comprendere, oggi, tutte le tipologie di contratti diverse dal lavoro subordinato e largamente utilizzate dalle aziende. Per tale ragione, in ordine alla ampiezza della tutela antinfortunistica si è andata formando una tendenza giurisprudenziale, ormai consolidata, che potrebbe definirsi *espansiva* rispetto alla citata normativa, orientata a garantire tutela a chiunque si trovi in un luogo di lavoro del quale l'imprenditore abbia il controllo⁽⁴⁾, indipendentemente dal tipo di rapporto di rapporto contrattuale che lo lega all'imprenditore

Va, per altro verso evidenziato come lo stesso legislatore del 1994 sembrava avere consapevolezza della inopportunità di limitare la tutela di salute e sicurezza ai soli lavoratori subordinati, solo che si consideri come la lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994 disponeva che erano equiparati ai lavoratori subordinati i soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto, che "svolgano la propria attività per conto della società o degli enti, gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali", gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

In tal modo, quindi, il legislatore del 1994 identificava due categorie principali di destinatari delle misure di sicurezza: i lavoratori subordinati ed i c.d. lavoratori "equiparati", sul presupposto di fatto che i soggetti richiamati nella seconda parte dell'art. 2, lettera a), pur non essendo titolari di un rapporto di lavoro subordinato propriamente detto, a causa della loro attività sono esposti, tanto quanto i subordinati, ai rischi derivanti dal lavoro. Per questo, l'equiparazione non poteva che essere intesa nel senso che la tutela da assicurare a questi ultimi dovesse essere, in tutto e per tutto, identica – e, quindi, equiparabile – a quella che i soggetti obbligati (datore di lavoro, dirigenti...) erano tenuti a garantire ai lavoratori subordinati⁽⁵⁾.

partecipazione (art. 2924 c.c.) ed, infine, i soci di cooperative o di società, anche di fatto, ove non prestino attività lavorativa.

⁽⁴⁾ In applicazione del c.d. "principio di effettività" della normativa antinfortunistica, sul quale si rinvia, solo tra le ultime, a Cass., 20 febbraio 2008, n. 7730, in *ISL*, 2008, n. 4, 229, e, per tutte, a Cass., 1° giugno 2005, n. 20559, in *MGL*, 2005, 987, nonché alle tante sentenze citate da DE FALCO, *I beneficiari delle norme di sicurezza*, in *Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerche, giurisprudenza e prospettive di riforma*, Quaderni di *ADL*, a cura di PERSIANI, Cedam, Padova, 2003, 122.

⁽⁵⁾ Tale conclusione si imponeva anche dalla lettura dell'ultimo periodo della norma in esame ove era previsto che l'unica differenza tra le due categorie fosse non certo l'applicazione delle norme di tutela quanto la sola non computabilità dei soggetti equiparati nelle ipotesi in cui la legge attribuisse rilevanza al numero di lavoratori adibiti ad una determinata azienda o unità produttiva facendone discendere particolari obblighi.

Tra i soggetti cui la normativa di salute e sicurezza doveva essere applicata era necessario annoverare anche i lavoratori a domicilio, disciplinati dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ed i lavoratori con rapporto contrattuale di portierato. Nei confronti di questi soggetti, come specificato dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, le disposizioni antinfortunistiche si applicavano solo nei casi espressamente previsti ⁽⁶⁾.

Rispetto alle previsioni di legge e all'orientamento giurisprudenziale appena – per quanto in maniera doverosamente sintetica – richiamati, il decreto legislativo n. 81 del 2008 annovera tra le sue principali novità il notevole ampliamento del campo soggettivo di applicazione delle regole della salute e sicurezza sul lavoro, le quali trovano applicazione non solo ai lavoratori subordinati, ai soggetti ad essi equiparati e alle tipologie lavorative regolate dalla “Legge Biagi” quanto perfino ai lavoratori autonomi, nel rispetto delle indicazioni di cui alla Raccomandazione n. 2003/134/CE, a questi ultimi dedicata ⁽⁷⁾. In tal modo il legislatore ha dato attuazione al principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 123 del 2007 ⁽⁸⁾ tenendo nel debito conto il rinnovamento dei sistemi di organizzazione d'azienda e di regolamentazione dei rapporti di lavoro, al fine di favorire le condizioni per rendere effettivo ovunque e nei confronti di chiunque il diritto a un ambiente di lavoro sicuro.

2. Obblighi e facoltà dei componenti l'impresa familiare, dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi.

Tuttavia, la oggettiva situazione di diversità tra le modalità di svolgimento del lavoro subordinato e di quello autonomo ha imposto al legislatore di non limitarsi *sic et simpliciter* alla estensione delle regole della sicurezza agli autonomi ma di *modulare* l'applicazione della normativa di salute e sicurezza in modo che a questi ultimi vengano imposti obblighi compatibili con le attività proprie di questo tipo di lavoro.

⁽⁶⁾ Come evidenziato dalla circolare del Ministero del lavoro del 19 novembre 1996, tale norma configurava una sorta di *tertium genus* (rispetto ai lavoratori subordinati ed a quelli ad essi “equiparati”) di soggetti tutelati, nei confronti dei quali le disposizioni di legge operavano solo nelle ipotesi espressamente previste, vale a dire relativamente agli obblighi di informazione (articolo 21, comma 2) e formazione (art. 22, comma 1) di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994.

⁽⁷⁾ Espressamente richiamata dalla lettera c), n. 2, dell'art. 1, comma 2, della legge n. 123 del 2007.

⁽⁸⁾ Il quale prevedeva la “applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati”. Al riguardo, anche per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, si rinvia a C. LAZZARI, *Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo, Il testo unico sulla sicurezza del lavoro*, a cura di P.PASCUCI, Atti del Convegno di Urbino del 4 maggio 2007 sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007, 2007, 43.

A tale scopo l'art. 3 del decreto legislativo n....del 2008, dopo avere esposto al comma 4 che esso trova applicazione nei confronti di tutti i "lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi", statuisce al comma 11 che: "Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile ⁽⁹⁾ si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26", dove l'art. 21 impone l'uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformi alle previsioni di "Testo unico" e quello – limitato alle ipotesi in cui il lavoratore svolga la propria prestazione in un luogo di lavoro ove si "svolgano attività in regime di appalto o subappalto" – di "munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità" ⁽¹⁰⁾ e, al secondo comma, attribuisce al prestatore d'opera le facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici "incentrati sui rischi propri delle attività svolte". L'art. 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a sua volta si riferisce al lavoratore autonomo che operi all'interno di una azienda altrui trovando detta norma "corrispondenza nell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626" e, quindi, individuando e puntualizzando, "in una ottica di potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore (articolo 1, comma 2, lettera s, n. 1, legge 3 agosto 2007, n. 123), gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione" ⁽¹¹⁾. In tale contesto la norma, per quanto con riferimento ad un obbligo a carico del datore di lavoro, richiede al lavoratore autonomo il possesso di una determinata idoneità tecnico-professionale, desunta anche (per quanto non esclusivamente) dalla iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato ⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ Ai sensi del quale il prestatore d'opera, al quale si applicano le disposizioni di cui al capo I del titolo III del codice civile, è la "persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

⁽¹⁰⁾ Obbligo analogo a quello imposto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del personale dipendente dall'impresa appaltatrice e subappaltatrice, introdotto dapprima dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. "pacchetto Bersani") e quindi, con riferimento a tutte le attività "in regime di appalto e subappalto", ribadito dall'art. 6 della legge n. 123 del 2007 anche con riferimento ai lavoratori autonomi "che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto" e punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 6.

⁽¹¹⁾ In questi termini la *Relazione illustrativa*.

⁽¹²⁾ La prospettiva del "testo unico" è, peraltro, quella di favorire il livello di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come richiesto dalla lettera m) dell'art. 1, comma 2, della legge n. 123 del 2007, al fine di evitare che possano operare soggetti sprovvisti delle competenze, in termini di conoscenze ed esperienza, per operare in sicurezza senza essere un pericolo per sé o per chi li affianca nel lavoro. Al riguardo, criterio di delega appena citato configurava la creazione di un vero e proprio "sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi"; per quanto sia indubbio che l'attuazione del sistema in parola non sia stata compiutamente realizzata, va segnalato come l'art. 26 preveda che l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi venga verificata, anche nei contratti

Il combinato disposto appena riportato introduce, quindi, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2222 c.c. obblighi in precedenza inesistenti, relativi alle attrezzature di lavoro e ai dispositivi di protezione individuale, all'evidente fine di innalzare il livello di tutela nei riguardi di tali – assai numerosi – prestatori d'opera riducendo, anche per tale strada, la incidenza del fenomeno infortunistico nei loro confronti; finalità che il nostro legislatore ritiene tutt'altro che una enunciazione di principio, tanto da prevedere sanzioni (art. 60) a carico dei soggetti inadempienti. La volontà di produrre un innalzamento della consapevolezza del problema della salute e sicurezza nei lavoratori autonomi è alla base, altresì, della citata previsione di cui al comma 2 dell'art. 21 che, altrimenti (riferendosi ad una facoltà), potrebbe apparire pleonastica, per quanto vada evidenziato come i corsi di formazione *ivi* citati rientrino tra le azioni finanziabili ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 52 del decreto legislativo n....del 2008.

Le sole statuizioni di cui all'art. 21 (non anche quelle di cui all'art. 26) si applicano, poi, come disposto dal comma 12 dell'art. 3, nei confronti dei “componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile⁽¹³⁾, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile⁽¹⁴⁾ e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo”.

La formulazione in questo caso utilizzata appare di notevole ampiezza consentendo di considerare determinate categorie assai numerose di lavoratori (si pensi, per tutti, agli artigiani autonomi o ai piccoli commercianti e imprenditori senza dipendenti) tra i destinatari – nelle forme sin qui descritte – degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a differenza di quanto sino ad oggi ritenuto. In particolare, con riferimento ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* c.c. si era giunti alla conclusione, la quale può dirsi a questo punto definitivamente superata, che le disposizioni di salute e sicurezza non dovessero operare in tali contesti in quanto ciò sarebbe stato incompatibile con il vincolo affettivo che lega tra loro i componenti di tale impresa, il quale non avrebbe potuto conciliarsi con l'imposizione di obblighi stringenti da parte di un familiare nei confronti di altri⁽¹⁵⁾.

d'opera, con le modalità che verranno definite, con decreto, dalla commissione consultiva di cui all'art. 6 del provvedimento.

⁽¹³⁾ Il quale riconosce ai familiari – definiti al quarto comma come “coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado – che prestino “in modo continuativo” la loro attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare il “diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia” e quello alla partecipazione agli “utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda”

⁽¹⁴⁾ vale a dire i “coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

⁽¹⁵⁾ In tal senso la nota sentenza della Corte costituzionale, n. 212 del 1993, citata dalla circolare n. 154 del 1996 del Ministero del lavoro nella quale i collaboratori familiari sono collocati espressamente tra i soggetti esclusi rispetto alle regole della salute e sicurezza sul

La lettura combinata della definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) ⁽¹⁶⁾, e delle norme relative al lavoro autonomo contenute nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro portano – quindi – a concludere che al momento le uniche tipologie di lavoro autonomo ⁽¹⁷⁾ alle quali non si applicano, in tutto o *in parte qua*, le disposizioni in materia di salute e sicurezza sono le prestazioni meramente occasionali di cui all’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili ⁽¹⁸⁾, il telelavoro autonomo ⁽¹⁹⁾ e le prestazioni d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 ss. c.c..

Analoga conclusione si impone con riferimento al lavoro a progetto o coordinato e continuativo, nella aree in cui quest’ultimo è ammesso, che si svolga al di fuori dei “luoghi di lavoro del committente” ⁽²⁰⁾. Al riguardo,

lavoro. Sul punto va, peraltro, sottolineato come il medesimo Ministero abbia precisato, nella circolare 5 marzo 1997, n. 28, che nell’ipotesi di una impresa artigiana costituita in forma individuale, il cui titolare si avvalga di collaboratori familiari, la normativa prevenzionale vada apprestata obbligatoriamente nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta in maniera continuativa e sotto la direzione, di fatto, del titolare. Elemento centrale, quindi, diviene la subordinazione di fatto del soggetto mancando la quale, come nel caso di attività prestata saltuariamente, gratuitamente ed in veste di *alter ego* del titolare, la tutela non va apprestata (sul tema, si veda SOPRANI, *Impresa familiare e sicurezza sul lavoro*, ISL, 1997, 609 ss.).

⁽¹⁶⁾ In ordine alla quale si veda *retro* VENTURI, *Lavoratore, definizione ed obblighi...*

⁽¹⁷⁾ Per quanto non si verta in materia di lavoro autonomo, unicamente per completezza del discorso, va rammentata l’esclusione (operata in sede di definizione del “lavoratore”) degli “addetti ai servizi domestici e familiari”, rispetto ai quali il “testo unico”, come già il decreto legislativo n. 626 del 1994, ha ritenuto inopportuno applicare le disposizioni di tutela proprie degli ambienti di lavoro propriamente detti le quali male sembrano attagliarsi a servizi in ambito domestico e familiare.

⁽¹⁸⁾ Per espressa previsione di cui al comma 8 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

⁽¹⁹⁾ In quanto il comma 10 dell’art. 3 prevede la applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII (videoterminali) del “testo unico” unicamente nei riguardi dei “lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza”. Qualche dubbio in più pone l’interpretazione del successivo periodo del citato comma 10 il quale, limitandosi a prevedere l’obbligo del datore di lavoro di fornire attrezzature conformi alle previsioni del titolo IX (che, peraltro, reca la disciplina delle “sostanze pericolose”) non richiama il concetto di “telelavoratore subordinato” legittimando il dubbio se tale previsione debba intendersi estesa anche nei riguardi dei telelavoratori autonomi o meno; dubbio, ad avviso di chi scrive da risolversi positivamente per evidenti ragioni di tutela della salute del lavoratore a distanza (*contra*, per quanto con riferimento al previgente assetto legislativo, la citata circolare del Ministero del lavoro n. 172 del 1996 e, in giurisprudenza, Cass., 13 dicembre 1999, n. 14165, le quali negano la possibilità di estendere il campo di applicazione delle regole della sicurezza sul lavoro ai lavoratori autonomi).

⁽²⁰⁾ Infatti, il comma 7 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riprendendo quanto disposto dall’art. 66 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevede che si applichino al lavoratore a progetto le relative disposizioni unicamente ove egli lavori in ambienti dei quali il proprio committente abbia la disponibilità.

appare opportuno evidenziare come – per quanto in relazione alla applicabilità delle disposizioni in tema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni di cui all’articolo 3 ⁽²¹⁾ della legge n. 123 del 2007 – il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare del 14 novembre 2007, n. 24, allo scopo di individuare l’area entro la quale il datore di lavoro è tenuto ad osservare le regole della sicurezza, ha fatto riferimento al concetto di “ciclo produttivo”, non limitandosi, quindi, ai locali di proprietà del soggetto committente. Pertanto, ove si dovesse concordare con tale orientamento ⁽²²⁾, dovrebbero applicarsi le disposizioni di cui al “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro anche ai lavoratori a progetto inseriti in ambienti che, pur non essendo propri del committente, si inseriscono nel ciclo produttivo da questi controllato, con la correlata assunzione di responsabilità in termini di salute e sicurezza nei confronti di coloro che ne fanno parte.

⁽²¹⁾ Previsione oggi “confluita” nell’art. 3 del “testo unico”.

⁽²²⁾ Il quale, pur se di difficile interpretazione pratica (non essendo semplice individuare criteri univoci in base ai quali distinguere quali attività facciano parte di un ciclo produttivo e quali ne restino escluse), appaiono coerenti con il già segnalato principio di “effettività” della tutela antinfortunistica.